C/2026/71

30.1.2026

Parere del Comitato economico e sociale europeo

Pacchetto paesi sicuri

[COM(2025) 186]

[COM(2025) 259]

(C/2026/71)

Relatore generale: **Pietro Vittorio BARBIERI**

Consigliere	Lorenzo TAMBURRINI
Base regolamentare	Articolo 52, paragrafo 2, del Regolamento interno
Consultazione	14.7.2025
Base giuridica	Articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Sezione competente	Relazioni esterne
Adozione in sezione	9.9.2025
Adozione in sessione plenaria	23.10.2025
Sessione plenaria n.	600
Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti)	183/14/23

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1. Il CESE apprezza lo sforzo da parte della Commissione di **uniformare le procedure per la designazione degli Stati sicuri**, che attualmente sono decise discrezionalmente dai singoli Stati membri, non sono trasparenti e rispetto alle quali viene avvertita una mancanza di controllo sovranazionale efficace.

1.2. Il CESE sottolinea che la designazione di un paese come «**sicuro**» riveste una rilevanza cruciale nelle procedure di esame delle domande di asilo, dal momento che le domande presentate da cittadini provenienti da paesi considerati sicuri vengono esaminate con una **procedura accelerata**.

1.3. L'applicazione di procedure accelerate per l'esame della domanda di asilo determina la **diminuzione delle garanzie procedurali** e, in caso di rigetto della domanda, **la possibilità che il richiedente sia allontanato dal territorio dello Stato membro** in pendenza del ricorso all'autorità giurisdizionale. Tale fattispecie è in netto contrasto con il principio di non-refoulement, ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione di Ginevra.

1.4. Il CESE osserva che la designazione di paese sicuro rappresenta anche una **restrizione del diritto d'asilo**, sia per la diminuzione delle garanzie procedurali a causa dell'applicazione delle procedure accelerate, sia poiché con la presunzione che il paese sia sicuro ne consegue un'**inversione dell'onere della prova** in capo alla persona richiedente asilo, la quale deve dimostrare il contrario per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale.

1.5. Il CESE ritiene che basarsi su un **tasso di riconoscimento del 20 %** a livello dell'UE (ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera j), e dell'articolo 42, paragrafo 3, lettera e), del regolamento sulla procedura di asilo) costituisca un criterio arbitrario e non sufficiente per l'applicazione della procedura accelerata e della procedura di frontiera.

1.6. Il CESE sostiene che, in base ai dati attualmente disponibili provenienti sia da fonti istituzionali sia dalla società civile e conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, **considerare come paesi sicuri i paesi contenuti nell'elenco dell'allegato II del COM(2025) 186 (Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo** [1]**, Marocco, Tunisia) rischia di avere come principale conseguenza la negazione del diritto d'asilo per i richiedenti provenienti da tali paesi**.

2. **Osservazioni generali**

2.1. Il CESE sostiene che, per definire uno Stato d'origine o di transito come «sicuro», esso **non debba avere alcun caso verificato di violazione dei diritti umani** tale da implicare il riconoscimento della protezione internazionale per il richiedente asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra.

2.2. Il CESE sostiene che, finché non verranno introdotte forme di **controllo sovranazionali**, il sistema di asilo europeo risulterà vulnerabile.

2.3. Il CESE sostiene che nella definizione di Stato «sicuro» non possano **sussistere delle eccezioni di insicurezza** per specifiche aree territoriali o determinate categorie di persone. I casi di eccezionalità potrebbero portare ad ambiguità e a discrezionalità inique nella valutazione delle singole richieste d'asilo, come stabilito dalla CGUE ad ottobre 2024.

2.4. Qualora dunque tali eccezioni venissero consentite, esse dovrebbero essere: pubblicamente accessibili a tutti, vincolanti e non opzionali per gli Stati membri, adottate uniformemente a livello europeo.

2.5. L'esistenza stessa di una procedura accelerata discrimina, di per sé, le persone che la subiscono. Il CESE auspica che ogni domanda d'asilo venga valutata con congrue tempistiche, strumenti adeguati e scrupolose valutazioni, al fine di tutelare i diritti dei richiedenti asilo.

2.6. Il CESE sostiene che l'adozione del concetto di paese sicuro non dovrebbe trovare la propria giustificazione nel poter così esaminare rapidamente domande d'asilo «**probabilmente**» infondate [2]. Questo sia perché la rapidità dell'esame rischia di tradursi in una superficialità della valutazione, a detrimento di vari diritti del richiedente, sia perché riteniamo pericoloso e illegittimo basarsi su una mera probabilità di infondatezza al fine di stabilire la tipologia di procedura da adottare.

2.7. Il CESE sottolinea che l'adozione di ambigue liste di paesi sicuri, con conseguente applicazione delle procedure accelerate e l'aumento degli illegittimi dinieghi di protezione internazionale, rischia di favorire l'aumento di stranieri sprovvisti di documenti legali all'interno del territorio europeo e dunque una maggiore **precarietà** sanitaria, lavorativa, abitativa, con conseguente aumento delle economie sommerse.

3. **Contesto**

3.1. Il **diverso trattamento delle domande di protezione internazionale** in base alla nazionalità può essere in contrasto con il divieto di trattamento discriminatorio dei rifugiati in base al loro paese di origine, sancito dall'articolo 3 della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati, come già evidenziato dal **parere CESE REX/457** [3].

3.2. Come già segnalato nel parere CESE REX/457, **né** la presenza di un quadro legislativo nazionale che tuteli i diritti umani **né** lo status di paese candidato all'adesione all'Unione europea possono considerarsi **criteri di per sé sufficienti** per inserire un paese nella lista dei paesi sicuri.

[1] Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza dell'ONU e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

[2] COM(2025) 186 final, pag. 2.

[3] Istituire un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

3.3. Secondo la direttiva 2013/32/UE ([4]), un paese di origine è considerato sicuro «se, sulla base dello status giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono **generalmente** e **costantemente** persecuzioni quali definite nell'articolo 9 della direttiva 2011/95/UE ([5]), né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».

3.4. Il CESE considera un miglioramento normativo l'eliminazione degli elementi di «**generalità**» e «**costanza**» delle persecuzioni come condizione necessaria all'identificazione di un paese sicuro.

3.5. In data 4 ottobre 2024 la **Corte di giustizia dell'Unione europea** (CGUE) ha fortemente depotenziato l'impatto dell'adozione delle liste dei paesi sicuri. La CGUE ha infatti chiarito che, per la designazione di paese sicuro, **è necessario che la situazione di sicurezza sia diffusa in tutto il paese, senza eccezioni** di porzioni di territorio o di determinate categorie di persone dalla presunzione di sicurezza.

3.6. Nella stessa sentenza la CGUE ha stabilito, in riferimento alla direttiva 2013/32/UE e alla Carta dei diritti dell'Unione europea, che **il giudice nazionale** che esamina un ricorso contro un decreto di rigetto di una domanda di protezione internazionale non può limitarsi alle argomentazioni presentate dal ricorrente, ma **deve verificare d'ufficio se la designazione del paese come paese sicuro rispetti i requisiti posti dal diritto dell'UE**, operando un controllo aggiornato (*ex nunc*) e completo della decisione impugnata.

4. **Nota di analisi**

4.1. Il CESE ritiene che una **vulnerabilità** nelle pratiche riguardanti le richieste d'asilo risieda nella **mancanza di forme di controllo sovranazionali** nei confronti delle procedure che gli Stati membri adottano per identificare come sicuri solo Stati terzi che rispettino gli standard richiesti dal diritto europeo.

4.2. Attualmente esiste solo **l'obbligo di trasmissione delle liste alla Commissione**, la quale non è mai intervenuta lasciando piena discrezionalità agli Stati.

4.3. Le procedure per l'individuazione di Stati sicuri da parte degli Stati membri non sono trasparenti, e generalmente la **designazione** di un paese di origine come sicuro è legata al **numero di richiedenti asilo provenienti da quel paese** ([6]) per i quali possono esserci accordi di riammissione con il paese ospitante.

4.4. Le **liste nazionali** possono pertanto **differire** molto tra i vari Stati membri, e molti di essi decidono anche di non adottare alcuna lista di paesi sicuri.

4.5. Il CESE sottolinea che, come già espresso nel **parere REX/457**, l'adozione di un elenco comune di paesi di origine sicuri non porterà, di per sé, ad una maggiore armonizzazione, poiché questo elenco comune coesisterà con gli elenchi nazionali compilati da ciascuno Stato.

4.6. Sebbene l'articolo 59, paragrafo 2, e l'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento sulla procedura di asilo **consentano**, rispettivamente, agli Stati membri **di designare paesi terzi sicuri e paesi di origine sicuri con «eccezioni per determinate parti del […] territorio o categorie di persone chiaramente identificabili»**, permane il rischio che tali eccezioni non vengano prese in considerazione in quanto resta la totale discrezione da parte dello Stato membro.

4.7. Altresì, i **criteri di identificazione di tali eccezionalità territoriali e di categorie di persone** non sono esplicitati nel regolamento, lasciando dunque ulteriore libertà interpretativa allo Stato membro o ai singoli funzionari locali.

([4]) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

([5]) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

([6]) EUAA, dicembre 2022.

4.8. Stabilire un **tasso** di riconoscimento **del 20 %** a livello UE come criterio per applicare la procedura accelerata e la procedura di frontiera è del tutto arbitrario e non supportato da alcuna base scientifica.

4.9. La provenienza da uno Stato di origine o di transito considerato sicuro consente alle autorità amministrative che in prima istanza esaminano le richieste di asilo di **respingere la domanda senza procedere a un esame del merito**.

4.10. L'intero iter che include la possibilità di impugnare davanti a un giudice le decisioni di rigetto della domanda resa dall'autorità amministrativa è soggetto a una **procedura accelerata** che **comprime il diritto di difesa** del richiedente la protezione internazionale proveniente da un paese sicuro.

Bruxelles, 23 ottobre 2025

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Séamus BOLAND